



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 234

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 26/DDL del 19 settembre 2023)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA
LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO,
TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO,
OLEOTURISMO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 settembre 2023.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”

Relazione:

L'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” obbliga tutte le strutture ricettive turistiche - quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente - a classificarsi come strutture alberghiere, all'aperto, complementari o in ambienti naturali, secondo i requisiti definiti per ciascuna tipologia dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento previsto dall'articolo 31 della citata legge regionale.

Analogamente, l'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo” impone alle aziende agricole, che svolgono attività agrituristica con ospitalità di turisti in alloggi ed in spazi aperti, di classificarsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento.

Il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 13 quater, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 1, commi 373 e 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 così dispone:

“1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3".

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. *I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

4. *Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali”.*

Si evidenzia che il suddetto codice identificativo delle strutture ricettive è utilizzato non solo per istituire la suddetta banca dati delle strutture ricettive presso il Ministero del Turismo, ma anche per essere obbligatoriamente pubblicato nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione della struttura ricettiva, secondo la disciplina prevista dai commi 7 ed 8 dell'articolo 13 quater del suddetto Decreto legge.

In attuazione del citato Decreto legge è stato approvato il Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I n. 273 in data 16 novembre 2021, recante: “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Si segnala, in particolare, che il citato Decreto ministeriale n. 161/2021 disciplina le modalità di acquisizione dei citati codici identificativi regionali delle strutture ricettive, ove adottati, disponendo, all'articolo 1, che il codice identificativo regionale (C.I.R.) sostituisce il codice identificativo nazionale (C.I.N).

Al fine di realizzare presso il Ministero del Turismo, per motivi di tutela del consumatore, la citata banca dati nazionale, con le informazioni relative alle strutture alberghiere, all'aperto, complementari ed in ambienti naturali, nonché agli agriturismi ricettivi presenti nel Veneto, si propone di identificare tutte le

sudette strutture con un codice identificativo regionale (C.I.R.), incaricando la Giunta regionale di disciplinare le relative modalità di rilascio e di operatività.

L'articolo 1 del disegno di legge, propone, al comma 1, di aggiungere dopo il comma 5 dell'articolo 31 della L.R. n. 11/2013, in materia di strutture turistiche ricettive, un comma 5 bis, che attribuisce alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di rilascio e di operatività del codice identificativo regionale (C.I.R) delle strutture ricettive classificate ai sensi della citata legge, in attuazione dell'articolo 13 quater del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., nonché dei relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 1 del disegno di legge, propone, invece, al comma 2, restando comunque nell'ambito degli obblighi informativi delle strutture turistiche ricettive, l'abrogazione, per motivi di semplificazione amministrativa, dell'obbligo, attualmente previsto dai commi 4, 5, 6 e 10 dell'articolo 34 della L.R. n. 11/2013, di esposizione dei cartellini e della tabella con l'indicazione dei prezzi e dei periodi di apertura, nelle citate strutture, perché ormai tale modalità di comunicazione cartacea di dati di interesse turistico è spesso di fatto resa superflua da quella in modalità telematica.

L'articolo 2 del disegno di legge propone di aggiungere dopo il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 28/2012, in materia di agriturismo, un comma 2 bis, che attribuisce alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di rilascio e di operatività del codice identificativo regionale (C.I.R.) delle aziende che svolgono attività agrituristica con ospitalità in alloggi ed in spazi aperti, in attuazione dell'articolo 13 quater del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., nonché dei relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 3 del disegno di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità di rilascio e di operatività del codice identificativo regionale (C.I.R.) delle strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 13 quater del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e successive modificazioni nonché dei relativi provvedimenti attuativi.”.

2. I commi 4, 5, 6 e 10 dell’articolo 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono abrogati.

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità di rilascio e di operatività del codice identificativo regionale (C.I.R.) delle aziende che svolgono attività agriturismo con ospitalità in alloggi ai sensi dell’articolo 6 ed in spazi aperti ai sensi dell’articolo 7, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 13 quater del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e successive modificazioni nonché dei relativi provvedimenti attuativi.”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”	5
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”	5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5